APPROVVIGIONAMENTO DI SALE ALL'INDUSTRIA

Art. 5

Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 1. E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana. E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purche' inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero e' subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Versione in vigore dal 30 luglio 1966, non più in vigore dal 7 novembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvvigionamento di sale all'industria
Estremi	Legge 5 luglio 1966, n. 519
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvvigionamento-di-sale-all-industria/art-5-vendita-ed-introduzione-nel-territorio-della-repubblica-soggetto-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it